

C.a. D.S.

Alla luce del combinato disposto dell'art. 43 del DPCM del 2 marzo 2021, della Nota MIUR n.662 del 12 marzo 2021 e dell'art. 2 del DECRETO-LEGGE n. 30 del 13 marzo 2021, n. 30 all'art. 2

Anief Emilia Romagna, in tutela dei propri associati e di tutti i lavoratori del comparto scuola, invita ad un'attenta valutazione relativamente all'attivazione della didattica in presenza. In particolare:

- **“la possibilità di svolgere attività in presenza** qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali” **non implica l'obbligatorietà** di attivazione se non sussistono le necessarie misure di sicurezza;
- **“la condizione dell'alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza**, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi”;
- "laddove per il singolo caso ricorrano le condizioni tracciate nel citato articolo 43 **le stesse istituzioni scolastiche** non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione **valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe**". Il centro dell'inclusività è il successo dell'azione educativa, pertanto i docenti, i consigli di classe ed i collegi potranno valutare l'efficacia della relazione educativa degli alunni che frequentano in presenza. Se le condizioni date dall'ambiente di apprendimento e se le modalità e le strategie di apprendimento assicurano un successo formativo ed inclusivo con la propria classe in attività sincrona e asincrona previste dal piano della DDI, **potranno non essere necessarie turnazioni con alunni**, avendo assicurata “l'inclusività dell'ambiente di apprendimento”.

Lo scenario emergenziale che stiamo vivendo ha fatto sì che sia l'ultimo DPCM sia l'art. 2 del DL n. 30 del 13 marzo 2021 abbiano sancito il diritto e la necessità del ricorso allo smart working pertanto, il replicare dinamiche operative della scuola in presenza è anacronistico perché cozza contro la limitazione della diffusione del contagio e l'applicazione del principio di precauzione in diretto collegamento con la tutela del diritto alla salute per i docenti e per i propri alunni.

Si rende opportuno sottolineare che:

- i dirigenti scolastici, unitamente ai docenti delle classi interessate e ai docenti di sostegno, in raccordo con le famiglie, devono valutare la frequenza degli alunni, in coerenza col PEI;
- laddove non è possibile rispettare il principio di inclusione, la DDI a distanza, anche per gli Alunni con Bisogni Educativi Speciali, assolve al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, nell'ottica del bilanciamento tra diritto alla salute e diritto allo studio;
- va favorito il lavoro agile in tutte le forme previste, per garantire la minor mobilità possibile;
- è assolutamente inutile far collegare i docenti da scuola per la DDI in assenza totale dei propri alunni in classe.

Il principio del Buon Senso deve prevalere sulla frenesia generata dagli ultimi dispositivi normativi.

Bologna, 15/03/2021

Il Presidente Regionale ANIEF Emilia Romagna
prof. Francesco Carbone